

Alla S.A.R.P.O.M. S.r.l.
Raffineria di Treocate (NO)
sarpom@actaliscertymail.it

E p.c. ISPRA
Protocollo.ispra@ispra.minambiente.it

ARPA Piemonte
Dipartimento di Novara
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della Raffineria della Società SARPOM S.r.l. Raffineria di Treocate sita nel Comune di Treocate (NO). Diffida ai sensi art. 29-decies del D.lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 2020/7617 del 18 febbraio 2021.

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 2021/7617 del 18.02.2021, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), acquisita al protocollo n. MATTM/17605 del 19/02/2021, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo, alla lettera b), prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Inoltre, si evidenzia quanto segue, con riferimento alla nota di Ispra prot. n. 2021/7619 del 18.02.2021, acquisita al protocollo n. MATTM/17608 del 19/02/2021, pure allegata alla presente.

Con tale nota, Ispra, a seguito delle attività di controllo condotte sui serbatoi di stoccaggio dotati di rivestimento protettivo del fondo e richiamando la relazione tecnica prot. 42/2019, trasmessa dal gestore in ottemperanza alla prescrizione n. 7.bis, ha evidenziato di non avere elementi informativi relativi all'applicazione della suddetta tecnica tali da giustificare la frequenza stabilita dal gestore per l'esecuzione delle ispezioni interne (una ispezione ogni 20 anni, frequenza prevista dalla prescrizione n. 56 per i serbatoi dotati di doppio fondo). Ispra ha dunque comunicato di ritenere più cautelativo adottare per i suddetti serbatoi provvisti di rivestimento protettivo la frequenza di 10 anni prevista per i serbatoi a fondo singolo, salvo diverso avviso di questa autorità competente.

A riguardo, in riscontro alla richiesta di approfondimento di Ispra, facendo riferimento alla citata relazione tecnica prot. 42/2019, al *Piano di ispezione e controllo spessimetrico secondo API*

ID Utente: 6932

ID Documento: CreSS_04-Set_03-6932_2021-0009

Data stesura: 25/02/2021



Resp.Set: Vicaretti M.

Ufficio: CreSS_04-Set_03

Data: 25/02/2021

653 e *Tank maintenance guide dei TK in servizio* (Allegato 20), allegato alla citata nota Ispra 2021/7619, ai documenti del gestore inerenti i serbatoi, (es. A24 -*Programma di controllo sui serbatoi e A24B – Esiti controlli serbatoi*, allegati ai Report di esercizio annuali riferiti agli anni 2018 e 2019 e altri precedenti documenti), si rappresenta quanto segue.

1. Dalla citata relazione del gestore prot. 42/2019 non risulta evidente la conformità e/o l'equivalenza della tecnica utilizzata dal gestore (consistente nell'applicazione di un rivestimento protettivo del fondo dei serbatoi) con la BAT 51 ed in particolare con la tecnica *Doppio fondo serbatoio*, richiamata dal gestore stesso nella citata relazione. Ciò a causa della carenza di dettagli sulle caratteristiche del suddetto rivestimento (per esempio, rinforzo con fibra di vetro, come richiesto dalla BAT, oppure senza rinforzo con fibra di vetro);
2. dalla citata relazione del gestore prot. 42/2019 non risulta evidente che il rivestimento applicato su fondi vecchi e/o applicato in occasione di ispezioni interne condotte precedentemente all'attuazione del decreto di AIA in oggetto, garantisca l'efficacia della protezione per una durata di 20 anni;
3. i serbatoi dotati di rivestimento protettivo sono identificati come serbatoi a doppio fondo negli ultimi programmi di ispezione;
4. la citata prescrizione n. 56 richiama esclusivamente i serbatoi a fondo singolo e i serbatoi dotati di doppio fondo e stabilisce specificatamente per questi ultimi la frequenza ventennale delle ispezioni interne;

In considerazione di quanto sopra illustrato, nel condividere l'opportunità espressa da Ispra di adottare la più cautelativa frequenza di 10 anni, si chiede a codesto gestore di dare attuazione alle misure stabilite con la nota di Ispra 2021/7617, includendo nel cronoprogramma delle ispezioni interne del parco serbatoi anche i sopraccitati serbatoi provvisti di rivestimento protettivo del fondo ed effettuando anche per essi, nelle more dell'attuazione delle suddette ispezioni interne, il monitoraggio semestrale delle perdite.

In aggiunta alle misure stabilite da Ispra si diffida inoltre codesto gestore a trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della presente una relazione tecnica completa dei dettagli necessari alla valutazione della conformità della citata tecnica del rivestimento protettivo impiegata dal gestore alla BAT 51 delle Conclusioni sulle BAT e alla conseguente verifica della corretta attuazione della prescrizione n. 55.

Si evidenzia, infine, che, qualora il gestore non riterrà di poter garantire con il richiesto cronoprogramma il pieno rispetto della prescrizione n. 56 (anche in considerazione di quanto richiesto con la presente), lo stesso potrà presentare richiesta di riesame dell'AIA, prevedendo una specifica proposta di "piano di rientro" per la piena attuazione della prescrizione ed allegando ogni ulteriore elemento e documentazione utile, compresa, eventualmente, la relazione tecnica di dettaglio richiesta nel precedente capoverso. Restano ferme in ogni caso le misure di monitoraggio previste dalla presente diffida.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)